

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

LA DELIBERA ARERA SUL SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI URBANI

a cura di Francesco Iacotucci

25/02/2020



Argomenti sviluppati

- Introduzione alla regolazione
- Contenuti del Pef
- La classificazione dei costi riconosciuti del 2020
- le componenti a conguaglio anni 2018-2019



Dal punto di
vista del
gestore

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza** e la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la **valutazione di reclami, istanze e segnalazioni** presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati

Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).

AREERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

AREERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.

Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, AREERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**



Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

Arera: Percorso della regolazione

- L.205/2017 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, da esercitare con i poteri e le finalità propri dei settori già regolati (Legge 481/95)
- Del. 225/2018/R/rif avvia il procedimento per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di ciclo dei rifiuti e per la raccolta di dati e informazioni presso Amministrazioni, Regioni, enti locali e soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore
- DCO 713/2018/R/rif orientamenti preliminari per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione
- Del. 714/2018/R/rif richiesta di informazioni ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti
- Del. 715/2018/R/rif istituzione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018 e 2019 in materia di ciclo dei rifiuti, introducendo obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio e obblighi di anagrafica
- Del. 303/2019/R/rif unificazione dei procedimenti di cui alle del. 225 e 715/2018/R/rif, al fine di accrescere l'efficacia della regolazione di settore, prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019
- Del 333/2019/A istituzione presso ARERA di un Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati
- DCO 351/2019/R/rif orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
- 11 settembre 2019 incontro nazionale di illustrazione dei DCO 351 e 352/2019/R/rif
- 31 ottobre 2019 adozione del MTR con delibera 443/2019/R/rif

Arera: Prospettiva della regolazione





**KEEP
CALM
AND
don't panic
it's ARERA**

Prima del panico....

Arera:

Regolazione-rifiuti@arera.it
0265565313

protocollo.aeegsi@pec.energia.it

Ifel

assistenzaMTR@fondazioneifel.it
Elenco webinar ed incontri sul sito
<https://www.fondazioneifel.it/>
News sempre aggiornate

Sportello Arera per i consumatori

[Lo Sportello](#)[Servizio Conciliazione](#)[Servizi Luce e Gas](#)[Servizi Idrici](#)

[Home](#) / [Informazioni Rifiuti](#)

Informazioni Rifiuti



Hai bisogno di informazioni sul settore dei Rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati?

Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presso Acquirente Unico S.p.A., dal 1° luglio 2018 fornisce informazioni ed assistenza agli utenti del settore rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati.

Chi vi può accedere?

Possono rivolgersi allo Sportello gli utenti del settore dei rifiuti, anche differenziati urbani e assimilati, anche assistiti da un delegato professionista (avvocato, consulente, ecc.) o da un'Associazione dei consumatori.

Quali Info può fornire lo Sportello?

In attesa della definizione della regolazione in materia, lo Sportello riceve, classifica ed esamina le comunicazioni pervenute degli utenti al solo fine di trasferire le informazioni raccolte all'Autorità, perché ne possa tenere conto per la definizione del quadro regolatorio di competenza.

SERVIZIO CONCILIAZIONE
ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Gestisci ON-LINE
la tua Richiesta di Conciliazione!

800 166 654
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
ENERGIA E AMBIENTE

Arera reclami

Per reclami e segnalazioni sulla qualità del servizio?

I reclami o le segnalazioni aventi ad oggetto la qualità del servizio nel settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati devono essere preventivamente inviati dall'utente al proprio gestore di riferimento, che è tenuto a rispondere entro i termini e con le modalità fissati dalla propria Carta dei servizi.

L'utente può altresì verificare, anche consultando il sito web del gestore, se lo stesso abbia attivato procedure di conciliazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a

info.sportello@acquirenteunico.it

o

contattare il Numero Verde

800.166.654

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi i festivi.

Attenzione! Nei giorni 2 novembre, 24 e 31 dicembre il servizio è attivo dalle 8 alle 12;

il 29 giugno il servizio non è attivo.

Arera: elementi fondamentali

- *tutela per gli utilizzatori del servizio*: per la prima volta viene introdotto un limite alla crescita delle entrate tariffarie
- *attenzione alla finanza pubblica*: riequilibrio tra gettito tariffario e ricadute nella finanza del Comune
- *trasparenza per gli utenti finali*: evidenza dei costi effettivi del ciclo dei rifiuti
- *trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni: corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni*
- *visione industriale*: chi determina i corrispettivi deve essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie decisioni
- *asimmetria e gradualità*: tener conto delle situazioni esistenti e promuovere miglioramenti in ognuna, a partire da quanto rilevato
- *tempistiche*: necessarie per dare stabilità e certezza ad un sistema

Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020-2021
- Secondo semiperiodo 2022-2023
- **Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
 - Ha validità per il primo semiperiodo
- **Delibera 444/2019/R/Rif Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**
 - **Ha validità da 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023**

Arera Scadenze

DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019

- **17 gennaio 2020**
 - versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
- **28 febbraio 2020**
 - invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019

- **31 gennaio 2020 – prorogato al 18 febbraio 2020- ulteriormente prorogato** compilazione trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (anche nel caso siano comuni)

Arera Scadenze

- **444/2019/R/Rif “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”**
 - **1 aprile 2020** per tutti i gestori e comuni sopra i 5000 abitanti
 - **1 gennaio 2021** per i comuni sotto i 5000 abitanti
- **443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
 - **31 dicembre- prorogato al 30 aprile 2020 per tutti**

Arera: costo massimo del servizio

Le indicazioni della delibera 443/2019/R/Rif:

In premessa viene già evidenziato che:

«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.»

All’articolo 4

In attuazione dell’art. 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E’ comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori

All’articolo 6

«Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.»

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**

Il presente provvedimento reca le **disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

- **Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore?**
- *L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili. Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato; quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore. In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità. L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.*

Chi è l'Etc?

Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Facile a dirsi meno a farsi: La situazione delle regioni è molto differente e lo stato di attuazione degli stessi Egato è in fasi molto differenti.

Alcune Regioni stanno valutando note di chiarimento sulla definizione di ente territorialmente competente. Anche Arera si è impegnata a pubblicare una nota di chiarimento.

Nel frattempo ricordiamo che anche i comuni possono essere enti territorialmente competenti e comunque è importante avviare il processo di richiesta di dati al gestore.

II PEF e le tariffe

Necessità di comunicazione e circolazione delle informazioni

GESTORE/I

ETC

ARERA


Elaborazione
PEF «grezzo»

Definizione
PEF

Approvazione
PEF

COMUNE

Articolazione
tariffaria



Le novità del nuovo metodo tariffario

IFEL

Fondazione ANCI


Roma, 9 dicembre 2019

Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “*soggetto gestore*” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'*ente territorialmente competente*, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, *valida* il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

Compiti previsti dall'AUTORITÀ secondo MTR 443



Le disposizioni dell'Autorità attengono esclusivamente alla suddivisione fra costi fissi e variabili nel caso di TARI tributo, ovvero all'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva, e non anche alla definizione delle tariffe finali da applicarsi agli utenti del servizio rifiuti, ossia all'articolazione tariffaria in senso proprio

Pef e Tariffe

Nel caso di gestore che ha un affidamento con più comuni:

- **Il gestore dovrà definire i driver di separazione dei costi dei vari comuni serviti ed inviare un pef per ogni singolo comune distinguendo eventualmente i costi nel perimetro da quelli esterni.**

Nel caso di un comune con più gestori:

- **Il principio generale è che chiunque svolga una parte del servizio integrato sia assoggettato al metodo, è stato in più riprese chiesto ad Arera di definire un possibile discrimine tra prestatori di servizio (il cui costo può essere messo direttamente nel pef) e gestori (il cui costo deve essere inviato secondo l'Mtr). Arera si è impegnata a breve a pubblicare una nota in cui dovrebbe definire meglio la questione.**

Pef e Tariffe

il PEF deve essere predisposto inserendo solo i costi di natura ricorrente, escludendo quindi le poste di costi e ricavi che hanno natura “straordinaria”, compresi quelli riferiti ad annualità precedenti agli anni oggetto della raccolta dati. Tali componenti come il contributo MIUR o i ricavi afferenti annualità precedenti, non devono essere inserite nel PEF. Pertanto qualora tali poste fossero oggi inserite tra le componenti dei piani approvati, queste dovranno essere detratte al fine di “ripulire” il PEF. Le stesse poste di ricavo saranno poi considerate dai singoli Comuni in sede di approvazione dell’articolazione, “a scomputo” degli importi quantificati nel PEF approvato dal soggetto competente. Analoga impostazione dovrà essere adottata per qualsiasi “riduzione” tariffaria precedentemente prevista.

Queste devono essere gestite “a valle della approvazione dei PEF”, nella fase dell’articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

Pef e Tariffe

La legge istitutiva di ARERA (dall'art. 2, comma 17, della legge 481/1995) prevede che **«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali»**.

All'articolo 4 della delibera 443 inoltre ARERA indica come le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. **E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori**

All'articolo 6 si ribadisce che **«Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente»**.

Semplificazione calcolo 2018

Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) **qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;** Nel caso un gestore abbia iniziato l'attività nel 2019 o 2020 i costi possono essere parametrizzati con driver a propria scelta. Nel caso di gestioni avviate nel 2020 si può tener conto del valore definito dal contratto.
- b) **qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020,** l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la **determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;**
- c) **nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato** o, nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

I margini per il gestore scompaiono?

Premesso che il costo derivante dall'mtr è il costo massimo se il costo dell'appalto risulta inferiore ed è garantito l'equilibrio economico finanziario della gestione, potrà essere mantenuto il costo dell'appalto. Nel caso invece in cui i costi riconosciuti calcolati applicando il MTR risultino inferiori rispetto PEF dell'anno precedente (a parità di servizi), l'ente territorialmente competente potrà utilizzare le leve previste dal MTR.

Parte del recupero per i gestori è contemplato nella remunerazione del Capitale Circolante Netto e degli Investimenti in cui è previsto un tasso di remunerazione molto elevato

Inoltre, nel metodo sono presenti delle leve da utilizzare per un recupero della marginalità, l'uso dello sharing b, nel PG, QL e soprattutto nei COI, quest'ultimi sono previsionali. Pertanto, agendo su questi fattori si potrà lavorare per arrivare all'equilibrio economico-finanziario delle società.

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**

Con questa delibera:

- *Si definiscono i **corrispettivi massimi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni***
- *Si definisce il **perimetro regolatorio***
- *Si definisce un **limite di crescita annuale legato a *miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale****
- ***Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori***
- *Si prevede il **ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio***
- ***Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità***
- ***Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili***
- ***Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile***
- ***Si definiscono tempi certi ed uniformi***

I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

Il PEF è composto da:

- **una tabella** (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'**Appendice 1** del MTR) che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- **la relazione di accompagnamento** (di cui allo schema tipo fornito in **Appendice 2** del MTR)
- **dichiarazione di veridicità** (secondo lo schema tipo di cui all'**Appendice 3** del MTR),

I contenuti della relazione di accompagnamento dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati.

Pef: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	3
3.1.3	Fonti di finanziamento	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
3.2.1	Dati di conto economico	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1	Attività di validazione svolta	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3	Costi operativi incentivanti	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	5

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
 NATO/A A _____
 IL _____
 RESIDENTE IN _____
 VIA _____
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
 AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
 TELEFAX _____ TELEFONO _____
 INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

IN FEDE

Redazione del Pef: I compiti del gestore

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato rifiuti) ha la responsabilità di predisporre annualmente il PEF “grezzo”, cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’Etc (EGATO o Comune, qualora il primo non sia stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere “rettificando” le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR 443 seguendo il modello allegato alla delibera (appendice 1) .

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2020;2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2=2018) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno a-2 (2018) confrontati con i ricavi di effettiva competenza.

Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR.

I compiti del gestore

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'Etc. Il gestore inoltre deve trasmettere il PEF "grezzo" all'Etc in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione della articolazione tariffaria da parte dei Comuni, il cui termine ultimo per l'anno 2020 è fissato al 30 aprile.

Appendice 1
Schema tipo
Pef

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G

I compiti del gestore: contenuti minimi del Pef

L'art. 18 del MTR 443 prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Etc.

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- **il programma e il piano finanziario degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- **la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU**, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- **le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio** di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- **il modello gestionale e organizzativo**, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni** previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- **la ricognizione degli impianti esistenti.**

I compiti del gestore: Pef

Voci del PEF di competenza del gestore
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
RD%
qa-2 Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2)

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti:

- **descrizione del territorio servito** con riferimento a ciascuna gestione;
- **attività effettuate** in relazione a ciascun Comune servito;
- **indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti**, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- **lo stato giuridico-patrimoniale** (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- **i ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato**;
- **le eventuali variazioni attese di perimetro (PG)**, costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- **le eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL)** intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

- **l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata** da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2*;
- **le eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti** (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- **l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
- **il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi**, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;
- **Le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche** fornendo le migliori stime in merito ai fini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Come già indicato, **dovranno essere distinte le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (SEIGRU) dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione.**

In relazione alle **attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.**

Si dovrà precisare se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU, ove questa sia inclusa nel SEIGRU alla data di pubblicazione del MTR.

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Per quanto riguarda i dati del conto economico con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2*. A tal fine sarà necessario indicare:

il **critério** e i *driver* con il quale sono state **ripartite le poste comuni** (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;

dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale **costi del PEF**, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF_a e RCTV_a

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

Una delle parti più controverse della delibera 443/2019/R/rif è relativa al calcolo dei congruagli sulla gestione relativi alle annualità pregresse RC_a .

Nonostante le perplessità espresse in fase di consultazione anche dall'ANCI, l'Autorità ha confermato la volontà di determinare ex-post i costi efficienti anche per le annualità 2018 e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già - per quelle annualità, appunto - un ritorno in termini di efficienza.

Di fatto il gestore si trova a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 2018).

Componenti a congruaglio anno 2018 RCTF,a e RCTV,a

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, ovvero (per il 2018) l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il congruaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il congruaglio relativo all'anno 2019.

I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui valore è definito dall'Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).

Componenti a conguaglio anno 2018

$RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$

Il complesso algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all'art. 15 del MTR per l'anno "a" (RC_a). Il conguaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile ($RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$).

Il conguaglio può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la medesima annualità.

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a} / r$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b [(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a} / r]$$

$$RC_a = RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF_a e RCTV_a

Dove

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Parametro	Descrizione
CRT_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati riferito all'anno (a-2)
CTS_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CTR_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CRD_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate riferito all'anno (a-2)
\bar{b}	coefficiente inerente lo sharing
AR_{a-2}^{new}	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti riferito all'anno (a-2)
$AR_{CONAI,a-2}^{new}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI riferito all'anno (a-2)

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF_a e RCTV_a

Dove

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

Parametro	Descrizione
CSL_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio riferito all'anno (a-2)
CC_{a-2}^{new}	Costi comuni riferito all'anno (a-2)
CK_{a-2}^{new}	Costi d'uso del capitale riferito all'anno (a-2)

Componenti a conguaglio anno 2018

RCTF,a e RCTV,a

Come per l'ammontare dei costi, **anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l'Etc.**

L'ammontare del conguaglio incide nella determinazione dei costi per l'anno corrente (2020) secondo un criterio di gradualità, che prevede la definizione a cura dell'Etc sia del parametro (γ , gamma), che è dato dalla somma di γ_1 , γ_2 , γ_3 , che del parametro relativo alla rateizzazione (r).

Per la determinazione dei parametri RC si dovrà quindi operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite nel MTR.

Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \bar{b}

$$\Sigma TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Anche per le annualità 2018 e 2019 vi è un fattore di sharing \bar{b} con la differenza che, in questo caso deriva da un calcolo.

Il fattore di sharing dei proventi per il 2018 e 2019 è un meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio. **Un fattore $\bar{b} = 1$ significherà quindi che tutti i ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorrono a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuovo metodo e quindi abbassano l'ammontare teoricamente dovuto al gestore come conguaglio.**

Inversamente, un **fattore $\bar{b} = 0$ significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorre a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il nuovo metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con costi pregressi più elevati.**

Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \bar{b}

Il fattore \bar{b} è pensato in modo da non intaccare l'equilibrio economico e finanziario e quindi è determinato in modo da compensare i conguagli così come determinati all'articolo 4, comma 4.3. Difatti per il 2018 e 2019 è determinato come segue:

Se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati **escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono maggiori dei costi efficienti** calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il **gestore ha incassato di più di quanto il MTR consenta** (conguaglio negativo, ovvero il gestore dovrebbe restituire dei soldi):

$$\bar{b}=0,3.$$

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono altresì **inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio)

In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate, l'Autorità dispone inoltre che l'**ETC** (ente di governo d'ambito, oppure il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, oppure non sono in grado di svolgere le funzioni previste) **possa includerli tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.**

Da ultime interlocuzioni anche la pulizia delle caditoie per Arera rientra nel perimetro

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono **escluse dal perimetro** del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**

ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);

- **derattizzazione; • disinfezione zanzare;**
- **spazzamento e sgombero della neve**

Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).

- **cancellazione scritte vandaliche; • defissione di manifesti abusivi;**
- **gestione dei servizi igienici pubblici;**
- **gestione del verde pubblico;**

Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).

- **manutenzione delle fontane.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Su questo tema, **l'Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.**

Tale evenienza è confermata dal fatto che il **prospetto per la redazione del PEF** consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto “separata evidenza”.

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Quello che risulta evidente dalla redazione del PEF è che **la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti:**

- è un onere del gestore;
- che il gestore deve descrivere dettagliatamente la costruzione dei costi relativi a questi servizi.

Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente, le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del TITR 444, nel quale si afferma che **nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.**

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CG_a + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS_a} + CRD_a + \mathbf{CTR_a} + COI_a^{exp}$$

Nel caso in cui il **gestore non svolga** (in tutto o in parte) direttamente l'attività di **trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero**, le rispettive componenti di costo **CTS_a** e **CTR_a** sono ottenute come prodotto tra il **corrispettivo unitario del servizio** (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i **quantitativi conferiti** (espressi in tonnellate).

Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Ricordiamo che tra i poteri di Arera vi è anche la:

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS}_a + CRD_a + \mathbf{CTR}_a + COI_a^{exp}$$

- Si chiede se occorre considerare, nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 avente base dati 2018, il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR di cui ai punti 7.7 e 7.8 dell'allegato A alla Delibera 443/2019) relativo all'anno 2018 oppure quello dell'anno 2020, comunque approvati dall'Ente Competente o in esito a procedure negoziali, nelle more della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri ARERA.
 - *Nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020, si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 (valore di bilancio). Se la dinamica di costo è molto accentuata nel passaggio da un anno a un altro, va segnalata (ovvero se risulta superiore a una logica di sopportazione economica che rischia di pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'operatore).*

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

In base all'articolo 6 della delibera n.443, **“I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.** Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR”.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a ={2020, 2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.”

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

I costi riconosciuti comprendono **tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2)** ed attribuite al servizio del ciclo integrato, **al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.**

In particolare:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costi del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati l'Autorità è orientata ad **escludere** dai costi riconosciuti **le seguenti voci**:

- **gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie** fatto salvo gli accantonamenti ammessi riconosciuti nella componente costi d'uso del capitale;
- **gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;**
- **le svalutazioni delle immobilizzazioni;**
- **gli oneri straordinari;**
- **gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;**
- **gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;**
- **i costi connessi all'erogazione di liberalità;**
- **i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;**
- **le spese di rappresentanza**

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Con l'MTR si passa di fatto da un Pef che era una somma di corrispettivi per

- **costi interni diretti** (es.: Ufficio Ambiente) e indiretti (es.: Ufficio Tributi),
- **costi esterni per forniture** (es.: servizio di stampa e recapito avvisi di pagamento),
- **corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,**
- **corrispettivi di smaltimento** (se non inclusi nella voce precedente)

Ad un Pef in cui vanno inseriti - in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari – i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

NEW

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

ΣT_a = Costi Operativi + Costi d'uso del capitale – Quota Proventi + Quota componente a conguaglio

- **costi operativi**, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono **costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa)**;
- **costi d'uso del capitale (CKa)**, di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acca).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- **quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR_{CONAI,a})**; i fattori di riduzione dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono denominati **fattori di sharing (b)**;
- **quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 (RC,a)**. I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati **fattori di gradualità (γ e r)**.

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; **per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatorie relative al 2018.**

Costi comuni

Per quanto concerne i costi comuni l'algoritmo di riferimento è il seguente:

$$CC_{\alpha} = CARC_{\alpha} + CGG_{\alpha} + CCD_{\alpha} + COAL_{\alpha}$$

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**

Costi generali di gestione - **CGG**

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**

Altri costi - **COal**

Vale la pena evidenziare che **nei costi *CARCa*** (costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di accertamento e riscossione, incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) **è possibile imputare i costi di gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami)** anche mediante sportelli dedicati o *call-center*, **la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze**, dei crediti e del contenzioso, nonché per la **promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani**.

Costi comuni

In particolare, giova evidenziare che **con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto di includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione**, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, **volte appunto ad evitare la produzione di rifiuti.**

È anche opportuno prendere atto che in merito **alla componente relativa alla copertura dei crediti non riscossi l'ARERA ha accolto le richieste avanzate dall'ANCI nella fase di consultazione.**

In particolare, è stata **riconosciuta la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi**, che per i **Comuni a Tari tributo non potrà eccedere l'80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità** di cui al punto 3.3 dell'allegato n 4/2 al d.Lgs 118/2011, e per i **Comuni a corrispettivo il valore massimo previsto dalle norme fiscali.**

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Il metodo, inoltre, classifica ulteriormente le partite economiche attraverso formule generali (riportate all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del MTR) da utilizzarsi per il calcolo delle entrate tariffarie di riferimento nell'anno a suddivise nelle **componenti di costo fisso e variabile**; esse ricalcano in buona parte quelle previste dal **metodo normalizzato di cui al DPR 158/99**, presentando tuttavia **diverse e importanti novità** che potranno avere conseguenze anche significative nell'articolazione tariffaria applicata agli utenti

$$\sum T_a = \sum TF_a + \sum TV_a$$

NEW

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + \boxed{COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r}$$

Parametro	Descrizione
CSL_a	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio
CC_a	Costi comuni
CK_a	Costi d'uso del capitale
$COI_{TF,a}^{exp}$	Costi operati incentivanti
γ_a	coefficiente di gradualità per il conguaglio
$RC_{TF,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi
r	numero di rate per il conguaglio

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + \boxed{COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r]}$$

Parametro	Descrizione
CRT_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati
CTS_a	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
CTR_a	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
CRD_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
$COI_{TV,a}^{exp}$	Costi operativi incentivanti variabili
b	coefficiente inerente lo sharing
AR_a	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti
ω_a	coefficiente inerente lo sharing (solo parte Conai)
$AR_{CONAI,a}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
γ_a	coefficiente di gradualità per il conguaglio
$RC_{TV,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili
r	numero di rate per il conguaglio

NEW

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Buona parte del metodo (Titoli III e IV della delibera 443/2019) è dedicato alla descrizione e definizione dei costi operativi e d'uso del capitale in cui si suddividono i costi di competenza dell'anno corrente.

Il MTR descrive in maniera analitica tali costi; **il gestore, per la costruzione del PEF grezzo, deve attenersi nella forma e nel metodo di rilevazione di tali costi alle indicazioni fornite dall'Autorità.**

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$
$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i **costi d'uso del capitale CK_a** , relativi a ciascun ambito di affidamento/comune, **comprendono**:

- gli ammortamenti (AMM_a)
- gli accantonamenti (ACC_a)
- la remunerazione del capitale (R_a)
- La remunerazione delle immobilizzazioni in corso ($R_{LIC,a}$):

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

Ammortamenti

Il valore degli ammortamenti AMM_a è dato dalla moltiplicazione di un **“deflatore” degli investimenti fissi utili per il valore dei cespiti** (di cui Arera fornisce una **tabella** che ne riporta la “vita utile” per “categoria di cespiti”)

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regulatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compactatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$
$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

ACCANTONAMENTI ACC_a

- accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche
- riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie, con riferimento ai crediti
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie

Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

R_a REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO

$$R_a = WACC_a \cdot CIN_a$$

- CIN_a capitale circolante netto
- $WACC_a$ (**Weighted Average Cost of Capital**) **tasso di remunerazione del capitale investito**


Il secondo meccanismo invece si attua attraverso la determinazione di un **tasso di remunerazione del capitale investito** del servizio **che, in ciascun anno $a = \{2020,2021\}$ è pari a 6,3%**. Si tenga inoltre conto che l'Autorità prevede che **agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017 si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%**, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Elementi di sviluppo: remunerazione degli investimenti

In sostanza, **gli investimenti nel ciclo di gestione dei rifiuti per lo più finalizzati all'acquisto di mezzi, attrezzature e soprattutto alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al trattamento dei rifiuti sono assoggettati ad un tasso medio ponderato del capitale che non solo si colloca nella fascia alta dei range utilizzati nei settori già regolati, ma che è decisamente superiore a quello previsto dal DPR 158/99.**

LA DETERMINAZIONE DEL WACC NEI SETTORI REGOLATI

Anno 2019



* al netto dell'IRAP

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

Elementi di sviluppo: remunerazione delle immobilizzazioni in corso

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

$$CK_a = AMM_a + ACC_a + R_a + R_{LIC,a}$$

$R_{LIC,a}$ REMUNERAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

$$R_{LIC,a} = S_{LIC,a} \cdot LIC_a$$

- $S_{LIC,a}$ il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso
- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno ($a-2$), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni

$S_{LIC,a}$ viene individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:

- partendo da una **soglia massima del 5,8%**, pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ calcolato sulla base dei criteri recati dal TIWACC ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} uguale al 2,6%.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci
Consulente IFEL
f.iacotucci@gmail.com



Twitter



Facebook



YouTube

